



Bruxelles, 20.3.2020  
COM(2020) 106 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione del Consiglio del 7 giugno 2016 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo globale sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE**

#### **• Motivi e obiettivi della raccomandazione**

Il 7 dicembre 2015 la Commissione europea ha proposto una strategia per l'aviazione in Europa che comprendeva una serie di proposte di decisioni del Consiglio che autorizzassero la Commissione ad avviare negoziati per accordi globali sul trasporto aereo tra l'Unione europea e alcuni paesi terzi. Una di queste proposte [COM(2015) 609 final] era intesa ad avviare negoziati con l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN).

Il 7 giugno 2016 il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati per un accordo globale sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e gli Stati membri dell'ASEAN per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. La decisione del Consiglio ha una validità di quattro anni e scadrà pertanto il 7 giugno 2020.

La Commissione ha formulato una dichiarazione relativa alla decisione del Consiglio, nella quale ha ritenuto che il limite temporale dell'autorizzazione non sia compatibile con i trattati, in particolare con l'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.

Il 24 giugno 2016 la Commissione ha informato il governo di ciascuno dei 10 Stati membri dell'ASEAN in merito all'autorizzazione del Consiglio ad avviare negoziati con gli Stati membri dell'ASEAN e ha invitato l'ASEAN ad aprire i negoziati.

La prima tornata di negoziati si è svolta a Bruxelles il 27 e il 28 novembre 2016. L'ottava tornata di negoziati, per il momento l'ultima, si è svolta a Salisburgo dal 20 al 22 novembre 2018. Durante questa ottava tornata di negoziati si è raggiunto un consenso sulla maggior parte del progetto di accordo e le due parti hanno convenuto di svolgere consultazioni interne su alcune questioni in sospeso.

Le consultazioni interne in seno all'ASEAN sono ancora in corso.

L'obiettivo della presente raccomandazione è invitare il Consiglio a modificare la decisione del 7 giugno 2016 senza modificare le direttive di negoziato allegate alla decisione del Consiglio.

#### **• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La raccomandazione di modificare la decisione del giugno 2016 al fine di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati membri dell'ASEAN è pienamente coerente con gli obiettivi di politica estera dell'Unione enunciati nella strategia globale per l'aviazione proposta dalla Commissione a dicembre 2015, volta a rafforzare la competitività del settore dell'aviazione europea.

#### **• Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente raccomandazione è pienamente coerente con gli obiettivi della politica per l'aviazione dell'Unione e promuove anche altri obiettivi strategici e politiche correlate, ad esempio nei settori dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente e della lotta contro il cambiamento climatico, al fine di garantire il conseguimento più efficace di tali obiettivi per entrambe le parti.

## **2. BASE GIURIDICA**

- **Base giuridica**

Articolo 218, paragrafo 3, TFUE.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE che autorizza la Commissione ad avviare negoziati è la procedura prevista per i negoziati internazionali nel settore dei trasporti.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione del Consiglio del 7 giugno 2016 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo globale sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

Subito dopo l'adozione della decisione del Consiglio del 7 giugno 2016 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo globale sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, la Commissione ha contattato ciascuno degli Stati membri dell'ASEAN al fine di avviare i negoziati.

A partire dal novembre 2016 si sono svolte otto tornate di negoziati.

Alle circostanze attuali è improbabile che i negoziati possano concludersi positivamente prima della scadenza dell'autorizzazione conferita dalla decisione del Consiglio del 7 giugno 2016, ossia entro il 7 giugno 2020.

È pertanto necessario modificare tale decisione in modo da consentire alla Commissione di condurre i negoziati in un quadro favorevole ad una conclusione positiva, nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La decisione del Consiglio del 7 giugno 2016 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo globale sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione è così modificata:

1. il titolo della decisione è sostituito dal testo seguente:

"Decisione del Consiglio del 7 giugno 2016 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo globale sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN)";

2. il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo globale sul trasporto aereo con gli Stati membri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN).";

3. il testo dell'articolo 3 bis è sostituito dal testo seguente:

"La presente decisione è valida per un periodo illimitato."

#### *Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*